

CITTA' DI MATERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 222/2023 del 27/06/2023

OGGETTO: L. N. 14/2023 - INDIRIZZI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI - PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2023.

Il giorno 27/06/2023 alle ore 10:45, in Matera e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

DOMENICO BENNARDI
MASSIMILIANO AMENTA
ARCANGELO COLELLA
ANGELO RAFFAELE COTUGNO
TIZIANA D'OPPIDO
GIUSEPPE DIGILIO
MARIA LUCIA GAUDIANO
ANTONIO MATERDOMINI
ANGELA MAZZONE
MARIA PISTONE

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
	A
P	
	A
P	
P	
P	
P	

Assiste: FRANCESCA BASTA - Segretario

Presiede: DOMENICO BENNARDI - Sindaco

Verificato il numero legale, DOMENICO BENNARDI - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività'

Vista la relazione del Dirigente Servizio Patrimonio che di seguito integralmente si riporta:

Con Deliberazione di G.C. n. 97 del 25.05.2020 l'Amministrazione comunale, in attuazione dell'art. 181 del D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/07/2020 n. 77, per promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza da Covid-19, prevedeva la possibilità di ampliamento del suolo pubblico già concesso o nuove concessioni, in tutto il territorio comunale, in base alle necessità sopravvenute di distanziamento sociale, per la zona antistante e ai lati del locale o in alternativa, laddove non fosse possibile, anche nello spazio pubblico oltre la strada o comunque nelle immediate vicinanze del locale, individuandone la specifica disciplina;

In seguito ad una serie di proroghe normative, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 28/05/2021 veniva disposto quanto segue:

1. *APPROVARE le regole tecniche, inerenti all'occupazione di parte della carreggiata stradale con pedane al livello dei marciapiedi esistenti (nota come "Parklet" e diffusa in molti paesi europei);*
2. *CONSENTIRE esclusivamente per i pubblici esercizi l'occupazione, con pedane al livello dei marciapiedi esistenti, di parte della pavimentazione stradale già destinata a parcheggio, lungo il fronte strada immediatamente contiguo all'esercizio di ristorazione, secondo le modalità indicate nelle regole tecniche di cui al precedente punto 1, nel rispetto delle modalità applicative già definite con le Deliberazioni di G.C. n. 97 del 25.05.2020, n. 337 del 18.12.2020 e n. 120 del 29.04.2021 e secondo le disposizioni procedurali in esse contenute;*
3. *INDIVIDUARE, le seguenti condizioni di impiego dei "Parklet" secondo quanto meglio precisato nelle regole tecniche di cui al precedente punto 1:*
 - 3.1 *limitazione dei casi di occupazione dello spazio a parcheggio alle ipotesi residuali e quindi solo ove risulti impossibile occupare lo spazio del marciapiede prospiciente l'esercizio commerciale, ovvero quello ulteriore posto al di là della sede stradale;*
 - 3.2 *installazione delle pedane lungo il fronte strada immediatamente contiguo all'esercizio di ristorazione;*
 - 3.3 *ammissibilità delle occupazioni esclusivamente su strade classificate, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 285/92, come strade urbane di quartiere (tipo E) o strade locali (tipo F) nonché all'interno delle zone a traffico limitato. È comunque fatta salva la possibilità da parte dell'Ente di non consentire l'occupazione qualora la Polizia Locale ritenga incompatibile la stessa con i parametri di sicurezza stradale legati all'intensità del traffico veicolare e dei mezzi di trasporto pubblico;*
 - 3.4 *obbligo di rimozione delle occupazioni del tipo "Parklet", correlate al periodo emergenziale, con contestuale ripristino dello status quo ante a cura dell'installatore entro e non oltre il 31.10.2021. Non saranno consentite proroghe;*
4. *PRENDERE ATTO, inoltre, che le eventuali occupazioni di suolo pubblico su aree di sosta a pagamento comporterà la riduzione del canone annuo di concessione dovuto dal gestore del servizio in proporzione al numero degli stalli occupati dai "Parklet" in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del contratto Rep. n. 2367 del 02.03.2015, da ultimo prorogato con Determinazione Dirigenziale DSG N° 00750/2021 dell'01.04.2021.*

Il su indicato provvedimento veniva più volte prorogato, da ultimo con deliberazione di Giunta Municipale n. 40/2023 del 02/02/2023 con la quale si è disposto quanto segue:

1. *CONFERMARE* le regole tecniche descritte nella deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 28/05/2021, inerenti all'occupazione di parte della carreggiata stradale con pedane al livello dei marciapiedi esistenti (nota come "Parklet" e diffusa in molti paesi europei), come in premessa ritrascritte;

2. *CONSENTIRE* esclusivamente per i pubblici esercizi, l'occupazione per un periodo di 180 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, con pedane al livello dei marciapiedi esistenti, di parte della pavimentazione stradale già destinata a parcheggio, lungo il fronte strada immediatamente contiguo all'esercizio di ristorazione, secondo le modalità indicate nelle regole tecniche di cui al precedente punto 1, nel rispetto delle modalità applicative già definite con le Deliberazioni di G.C. n. 97 del 25.05.2020, n. 337 del 18.12.2020 e n. 120 del 29.04.2021 e secondo le disposizioni procedurali in esse contenute;

3. *CONFERMARE*, le seguenti condizioni di impiego dei "Parklet" secondo quanto meglio precisato nelle regole tecniche di cui al precedente punto 1:

3.1. Limitazione dei casi di occupazione dello spazio a parcheggio alle ipotesi residuali e quindi solo ove risulti impossibile occupare lo spazio del marciapiede prospiciente l'esercizio commerciale, ovvero quello ulteriore posto al di là della sede stradale;

3.2. Installazione delle pedane lungo il fronte strada immediatamente contiguo all'esercizio di ristorazione;

3.3. Ammissibilità delle occupazioni esclusivamente su strade classificate, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 285/92, come strade urbane di quartiere (tipo E) o strade locali (tipo F) nonché all'interno delle zone a traffico limitato. È comunque fatta salva la possibilità da parte dell'Ente di non consentire l'occupazione qualora la Polizia Locale ritenga incompatibile la stessa con i parametri di sicurezza stradale legati all'intensità del traffico veicolare e dei mezzi di trasporto pubblico;

3.4. Obbligo di rimozione delle occupazioni del tipo "Parklet" con contestuale ripristino dello status quo ante a cura dell'installatore alla scadenza del periodo di cui al precedente punto 2. Non saranno consentite proroghe.

4. *DI DARE ATTO CHE* la richiesta di occupazione potrà essere presentata in modalità semplificata fino al 30.06.2022 ai sensi dell'art. 9-ter del decreto legge n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020 e dell'art. art. 3-quinquies del decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2022;

5. *DI PRENDERE ATTO*, inoltre, che le eventuali occupazioni di suolo pubblico su aree di sosta a pagamento comporterà la riduzione del canone annuo di concessione dovuto dal gestore del servizio in proporzione al numero degli stalli occupati dai parklet, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del contratto Rep. n. 2367 del 02.03.2015, da ultimo prorogato con Determinazione Dirigenziale RCG n° 3092/2021 del 31.12.2021 e, a partire dell'avvio del servizio da parte del nuovo gestore TMP s.r.l., in conformità al contratto di concessione sottoscritto in data 24.03.2022."

La legge di approvazione del Bilancio dello Stato (L. n. 197 del 29 dicembre 2022), all'art. 1, co. 815 ha prorogato fino al 30.06.2023 e successivamente il DL N. 198/2022 così come convertito dalla L. n. 14 del 24 febbraio 2023 che all'art. 1 comma 22-quinquies modifica l'articolo 40, comma 1, del decreto legge 144/2022 (Aiuti ter), ha posticipato la possibilità per i pubblici esercizi titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, di posare

arredi e strutture in opera temporaneamente, senza previa autorizzazione di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, facendo slittare il termine previsto **al 31 dicembre 2023** estendendo ulteriormente l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9-ter, comma 5, del D.L. n.137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020 stabilendo, quindi, tale data quale termine ultimo per la esclusiva presentazione di **proroghe**, attraverso procedure semplificate di deposito delle istanze di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, comprensive di quelle autorizzate a mezzo parklet;

Il regime semplificato prevede la presentazione della domanda di proroga delle domande in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale allegando la planimetria, senza l'applicazione dell'imposta di bollo e, fino al **31 dicembre 2023**, il posizionamento temporaneo su vie, piazze, strade e spazi simili, di dehors, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, potrà continuare ad essere effettuato senza l'obbligo di richiedere le autorizzazioni prescritte dal D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e non si applicano i termini ordinari per la loro rimozione, fissati dall'art. 6 c. 1 lett. e-bis) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Precisato che il regime di semplificazione procedimentale previsto dalla precitata normativa di proroga **non esime dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale**.

Dato atto che è volontà dell'A.C., fermo restando il pagamento del canone unico patrimoniale, prorogare per i pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge 25/08/1991, n. 287, già in possesso di atto abilitativo, la procedura semplificata sopra indicata.

RICHIAMATA integralmente la regola tecnica contenuta nella su menzionata delibera di n. 153 del 28/05/2021,

Tutto ciò premesso, d'intesa con l'Assessore al Patrimonio e Attività produttive

SI PROPONE

- **DI DELIBERARE** per tutte le ragioni espresse in premessa, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, come segue:
 - A. **CONFERMARE**, nelle more dell'adozione di apposito "*Regolamento per la concessione di aree pubbliche per l'installazione di strutture all'aperto attrezzate per il consumo di alimenti e bevande annesso a locali di pubblico esercizio di somministrazione*", le regole tecniche descritte nella deliberazione di Giunta Comunale n. 153/2021, inerenti all'occupazione di parte della carreggiata stradale con pedane al livello dei marciapiedi esistenti (nota come "Parklet");
 - B. **CONSENTIRE** la proroga dei titoli abilitativi in scadenza alla data del 30.06.2023 di occupazione di suolo pubblico, previa presentazione di apposita domanda semplificata, **sino al 31/12/2023**, data comprensiva dei tempi di smontaggio del manufatto (pedane, dehors, Parklet) e dei relativi arredi installati,
 - C. **CONFERMARE**, le seguenti condizioni di impiego dei "Parklet" secondo quanto meglio precisato nelle regole tecniche come segue:
 - C.1. Limitazione dei casi di occupazione dello spazio a parcheggio alle ipotesi residuali e quindi solo ove risulti impossibile occupare lo spazio del marciapiede prospiciente l'esercizio commerciale, ovvero quello ulteriore posto al di là della sede stradale;
 - C.2. Installazione delle pedane lungo il fronte strada immediatamente contiguo all'esercizio di ristorazione;

C.3. Ammissibilità delle occupazioni esclusivamente su strade classificate, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 285/92, come strade urbane di quartiere (tipo E) o strade locali (tipo F) nonché all'interno delle zone a traffico limitato. È comunque fatta salva la possibilità da parte dell'Ente di non consentire l'occupazione qualora la Polizia Locale ritenga incompatibile la stessa con i parametri di sicurezza stradale legati all'intensità del traffico veicolare e dei mezzi di trasporto pubblico;

C.4. Obbligo di rimozione delle occupazioni del tipo "Parklet" con contestuale ripristino dello status quo ante a cura dell'installatore **entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Non saranno consentite proroghe.**

- **DI DARE ATTO CHE** salvo disdetta la richiesta di occupazione in proroga potrà essere presentata in modalità semplificata entro quindici giorni dalla esecutività della presente delibera, ai sensi dell'art. 1, co. 815, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 e che il regime di semplificazione procedimentale previsto dalla precitata normativa di proroga **non esime dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale.**

Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso al Comando di polizia Locale per quanto di propria competenza;

Il sottoscritto Dirigente sottopone alla giunta la presente proposta per le determinazioni di competenza e dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 in relazione al presente procedimento e della Misure M03 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Dirigente

Ing. GAUDIANO Giuseppe

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta su estesa;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. allegati quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo propria senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

A voti unanimi favorevoli resi in forma di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta, comprese le premesse.

Inoltre, con votazione unanime favorevole, resa in forma di legge;

DI DICHIARARE la stessa, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione:

- ha decorrenza immediata;

- viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Matera, affinché chiunque ne possa prendere visione.



CITTA' DI MATERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: L. N. 14/2023 - INDIRIZZI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI - PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2023.

Il Dirigente del SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario.

Note:

Matera, 26/06/2023

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco
DOMENICO BENNARDI

Segretario
FRANCESCA BASTA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Matera, 27/06/2023

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 27/06/2023, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 222/2023 è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Matera, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.